

RICORSI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

INTRODUZIONE

La violazione viene accertata dagli Organi di Polizia Stradale (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, ecc.) mediante:

A) un "preavviso di accertamento di violazione" (vale a dire la "multa" lasciata dall'Agente accertatore sul parabrezza del veicolo – si precisa che tale atto non è obbligatorio e il mancato rinvenimento non inficia la regolarità dell'accertamento);

Il formulario è intitolato "VERBALE DI CONTESTAZIONE" e contiene diverse sezioni:

- DATI DELL'AGENTE:** Nome, cognome, grado, mese, anno, sede, ufficio, numero di matricola, numero di servizio, numero di telefono, indirizzo di residenza.
- DATI DEL VEICOLO:** Cognome e nome, numero di targa, marca, modello, colore, tipo di veicolo, tipo di motore, luogo, periodo, data e ora, luogo di infrazione, periodo, data e ora.
- NOTE:** Sezione per descrivere l'infrazione e il luogo dove è stata commessa.
- SANZIONI ACCESSORIE:** Sezione per indicare le sanzioni accessorie commesse.

B) la redazione del "verbale di contestazione" da parte degli Agenti accertatori e la immediata "notifica" sul posto all'interessato (cioè la firma sul verbale e la consegna di una copia);

C) la "notifica a mezzo posta" mediante l'invio - da parte del Comando accertatore - del verbale presso l'indirizzo della persona proprietaria del veicolo, entro 90 o 100 giorni dall'accertata violazione e senza che quest'ultima sia stata pagata entro il limite descritto nel verbale o avviso stesso;

D) la "notifica a mezzo posta" del verbale spedito dal Comando accertatore in seguito ad una violazione commessa dalla persona senza che gli Agenti abbiano potuto fermare il veicolo (ad es. Autovelox, Telelaser, ecc.).

Tranne per il primo caso, per tutti gli altri si può presentare ricorso, così come previsto dagli artt. 203, 204, 204 bis e 205 del C.d.S. e peraltro descritto sul verbale stesso.

Il ricorso può essere presentato o al Prefetto oppure al Giudice di Pace competente della provincia o del territorio dove è stata commessa la violazione.

E' possibile ricorrere anche in presenza della notifica - a mezzo posta o effettuato dal Comando - di un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nonché di una "cartella esattoriale". In questi casi, però, l'organo competente alla decisione è il Giudice di Pace.

COS'È IL RICORSO

Il ricorso è regolato dagli artt. 203, 204, 204 bis e 205 del Codice della Strada e - così come descritto anche sul verbale di contestazione - può essere presentato:

- 1) o al Prefetto della provincia ove è stata accertata la violazione al C.d.S.;
- 2) o al Giudice di Pace competente del territorio dove è stata commessa la violazione.

RICORSO AL PREFETTO

Il trasgressore o il proprietario (e obbligato in solido) del veicolo "multato" può contestare il verbale - nel termine di 60 giorni dalla data di "notifica" - mediante il ricorso, redatto in carta semplice ed indirizzato al Prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione:

- 1) inviandolo - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - al Comando accertatore;
- 2) presentandolo direttamente al Comando accertatore. Quest'ultimo lo invierà alla Prefettura, con una memoria difensiva.

L'interessato può comunque presentare ricorso anche direttamente al Prefetto della provincia ove è stata accertata la violazione al C.d.S., sempre nei modi e tempi sopra descritti.

Nell'esporre le proprie ragioni e per poterle meglio documentare, la persona ricorrente può richiedere l'audizione personale presso la Prefettura. Ciò comporta la sospensione dei termini per la decisione fino alla data fissata per l'audizione.

Il Prefetto ha 120 giorni di tempo per la decisione dalla data in cui riceve gli atti dal Comando (aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente).

Per il ricorso al Prefetto non vi è una particolare modulistica vista la materia vastissima di articoli che presenta il Codice della Strada. Oltre ai propri dati personali e a quelli del verbale, vanno esposte le proprie ragioni con il supporto di eventuale documentazione giustificativa o la richiesta di essere ascoltato personalmente (audizione).

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il trasgressore o il proprietario (obbligato in solido) può presentare ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione davanti al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni.

Esso è alternativo a quello davanti al Prefetto ed al pagamento della sanzione in misura ridotta. Il Giudice di Pace è anche l'unico organo di giustizia per ricorrere - entro 30 giorni dalla "notifica" - contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto e contro la cartella esattoriale.

Dal 1° gennaio 2010 la nuova disposizione introdotta dalla legge finanziaria n. 191 del 23.12.2009 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 302 del 30.12.2009, prevede che nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge n. 689/1981, inclusi i ricorsi al giudice di pace contro le multe stradali, gli atti del processo siano soggetti al pagamento del contributo unificato e delle spese forfetizzate secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002. Le necessarie informazioni di dettaglio potranno essere chieste agli uffici del G.d.P. atti alla ricezione dei ricorsi.

PREAVVISO DI ACCERTATA VIOLAZIONE

Il ricorso al Prefetto contro il "preavviso" trovato sul parabrezza del proprio veicolo non è ammissibile data la irrilevanza formale del preavviso stesso.

L'interessato - che non intende quindi avvalersi della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta - deve attendere che gli venga "notificato" - a mezzo posta dal Comando accertatore - il verbale di contestazione, sul quale, peraltro, sono descritte le modalità ed i tempi per la presentazione del ricorso.

Nessuna responsabilità può essere attribuita per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. E' gradita la segnalazione di qualsiasi refuso, omissione o inesattezza.